

STATUTO “LA CASA DEL CONSUMATORE” CAMPANIA

Art. 1 - Denominazione, durata e sede

E' costituita *ex art.* 36 e segg. c.c. un'associazione denominata “ La Casa del Consumatore” (di seguito “Associazione”). L'Associazione può essere indicata anche attraverso l'uso dell'abbreviativo “ Casa del Consumatore”.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione aderisce a “La Casa del Consumatore” Nazionale ed esplica le proprie attività, secondo gli indirizzi deliberati sia dagli organi statutari nazionali nonché dai propri, nei settori indicati nel seguente art. 2 di questo statuto nell'ambito del territorio regione Campania.

L'Associazione ha sede regionale in Pomigliano d'Arco (Na).

Art. 2 - Definizione e oggetto

L'Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro ed a base democratica e partecipativa.

Ha per oggetto esclusivo quello di operare, in particolare sul territorio regionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni e degli utenti di servizi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere, anche promuovendo azioni collettive risarcitorie e/o restitutorie, azioni inibitorie giudiziali o stragiudiziali.

L'Associazione opera nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo preventivo, contrattuale e giudiziale risarcitorio, dei fondamentali diritti, patrimoniali e non patrimoniali:

- di natura economico - patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi privati e pubblici;
- di natura informativo - divulgativa, quali il diritto ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;
- di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute ed il relativo risarcimento per la sua lesione anche in ambito di responsabilità medica, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, ai trasporti, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, nonché in materia urbanistica ed edilizia, e in tutti gli altri servizi utili al cittadino-consumatore; tutela dei lavoratori e dei loro diritti sia nel settore privato che pubblico, in ambito nazionale ed internazionale; tutela nel mercato locatizio, condominiale, commerciale, nel recupero del credito del consumatore; tutela nel settore dell'infortunistica in generale e della relativa prevenzione.
- di natura economico-sociale, quale la tutela di uno stabile, efficiente e trasparente mercato finanziario, azionario ed obbligazionario, alcuno strumento innovativo e futuro escluso, per la tutela dei diritti, individuali e collettivi, e dagli interessi diffusi degli investitori.

L'Associazione svolge attività, con la finalità esclusiva di cui al presente articolo, anche in corrispondenza, avendone i requisiti, a quanto prescritto dalla Legge 6 Marzo 2001, n. 64, e sue modifiche e integrazioni successive, istitutiva del servizio civile nazionale.

L'Associazione, per esclusiva tutela dell'utente-consumatore, opera, ai sensi della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, come associazione di protezione ambientale, per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con riferimento alle seguenti tematiche: fonti rinnovabili e alternative di energia; impatto ambientale delle infrastrutture e valutazioni; inquinamento atmosferico; inquinamento elettromagnetico; inquinamento acustico; energia sotto ogni forma compatibile con la salute dei cittadini; tutela delle acque; risanamento dei siti e dei boschi.

L'Associazione è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è un'associazione di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2002, n. 383 che svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 - Struttura

L'Associazione articola la propria struttura a livello regionale e territoriale in Campania.

Art. 4 - Attività

L'Associazione persegue, anche mediante il più ampio utilizzo dei media secondo l'evoluzione della tecnica, il proprio scopo esclusivo ed oggetto attraverso:

- ❖ l'obiettivo dell'eccellenza dei propri collaboratori, per garantire al meglio una efficace tutela dei consumatori ed utenti;
- ❖ la promozione di studi ed iniziative giuridiche - compresi *stages*, seminari, scuole di formazione in collaborazione con enti locali, istituzioni universitarie e non, sia pubbliche che private - di orientamento della pubblica opinione, tese all'attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti e comunque gli interessi diffusi dei consumatori ed utenti in genere;
- ❖ la diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati;
- ❖ l'organizzazione dei convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale, onde stimolare l'esigenza di trasparenza, anche per il tramite della utilizzazione sinergica dei mezzi di comunicazione di massa, e soprattutto attraverso lo sviluppo di forme di editoria;
- ❖ lo svolgimento, nell'ambito della legislazione vigente, inerente l'oggetto e l'attività sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento dell'oggetto;
- ❖ la tutela dei diritti civili e dei diritti e degli interessi economici e giuridici, patrimoniali e non patrimoniali, dei consumatori ed utenti in Italia e nell'Unione Europea, ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale *ex art. 75 e ss c.p.p.* nei confronti degli imputati e responsabili civili nonché esercitando i diritti della persona offesa dal reato di cui al titolo VI del codice di procedura penale e dell'intervento e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, anche innanzi le giurisdizioni internazionali e comunitarie, volti alla tutela dei diritti umani e per la corretta applicazione della normativa dell'Unione e l'interpretazione dei trattati istitutivi e modifiche successive nonché innanzi le autorità garanti nei vari settori, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- ❖ la collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;
- ❖ la promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;
- ❖ l'assistenza diretta dei consumatori e degli utenti, come singoli e come portatori di interessi diffusi e collettivi, nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni o servizi, pubblici e privati, anche in forza della richiesta di legittimazione ad agire di cui al Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e di cui alla Legge 8 Luglio 1986, n. 349, e sue successive eventuali modifiche o integrazioni, onde assicurare ad essi l'effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi, individuali e collettivi, e di ottenere inibitorie e declamatorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa;
- ❖ la promozione di iniziative per l'indizione di *referendum* abrogativi o consultivi, nonché per la promozione di normative, progetti e disegni di legge o modifiche alle leggi esistenti, su base nazionale e locale aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie, e la cooperazione con altre associazioni e soggetti per la promozione di analoghe iniziative;
- ❖ la promozione di ogni azione utile ad impedire l'utilizzazione di risorse energetiche con modalità tali da ledere la natura, l'ambiente e la salute collettiva;

- ❖ la promozione di uguali condizioni per l'accesso dei cittadini anche non abbienti al diritto ed alla giustizia, anche collaborando e promuovendo iniziative con gli ordini professionali;
- ❖ la promozione di iniziative sociali, politiche, legislative e giudiziarie utili al raggiungimento dell'oggetto;
- ❖ la costituzione dei comitati e/o associazioni, per specifiche finalità, finalizzate alla tutela dei consumatori ed utenti come singoli e come portatori di interessi collettivi diffusi;
- ❖ la costituzione e istituzione dei gruppi di acquisto solidale ai sensi dell'art. 1, commi 266, 267 e 268, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni;
- ❖ la promozione e la stipulazione dei contratti, accordi e protocolli di intesa nonché la partecipazione ad enti e/o organizzazioni che prevedano tentativi obbligatori di conciliazione, ADR, conciliazioni paritetiche, negoziazioni, arbitrati e comunque, nell'accezione più estesa, forme deflative del contenzioso.
- ❖ l'istituzione di *call center* di consulenza e di assistenza di consumatori, di sportelli informativi territoriali, di servizi online di confronto delle condizioni offerte, per la scelta dei servizi di conto corrente e credito nonché finanziari in genere, per la scelta dei contratti e dei servizi telefonici dei gestori della telefonia e dell'energia;
- ❖ la realizzazione di guide, pieghevoli, audiovisivi, stand in piazza, spot radio e tv, internet e web tv, nonché eventuali strumenti di diffusione secondo l'evoluzione della tecnica;
- ❖ la raccolta e diffusione di segnalazioni e denunce di comportamenti e pratiche scorrette nel rispetto della *privacy*.
- ❖ la realizzazione di eventi sul territorio di informazione e formazione dei consumatori e/o consulenti e legali, di convegni, giornate tema, di giornate di studio, in luoghi pubblici e privati
- ❖ la realizzazione di iniziative formative anche professionali rivolte al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini-utenti-consumatori,
- ❖ l'offerta di consulenza/attività formativa anche avvalendosi della collaborazione o dell'attività di privati, enti, organizzazioni, associazioni e imprese per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini-utenti-consumatori relativamente a tutti gli aspetti della comunicazione e della informazione.

In ogni caso l'associazione non svolgerà attività diverse rispetto all'oggetto sociale.

Art. 5 - Associati

Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le quali dichiarino di voler operare in modo personale e spontaneo, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Possono essere associati anche associazioni, enti, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi con l'Associazione ed a dividerne i fini.

La qualità di associato si acquista mediante richiesta scritta di aderire all'Associazione ed ha effetto dal giorno del ricevimento. Il Comitato Direttivo, in casi eccezionali e con adeguata motivazione, può sospendere l'esecutività dell'ammissione.

L'adesione all'Associazione è a titolo oneroso e a tempo indeterminato.

L'iscrizione avviene presso le sezioni territoriali dell'Associazione o presso la sede nazionale e comporta l'adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell'Associazione, e l'impiego da parte del richiedente di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari nazionali e territoriali.

L'importo della quota di adesione all'Associazione è determinato periodicamente, nella sua misura minima e massima, dal Comitato Direttivo Nazionale dell'Associazione. E' facoltà della Sezione Campania determinare, nell'ambito del minimo e massimo fissati dal Comitato Direttivo Nazionale, la quota richiesta annualmente agli associati, eventualmente istituendo diverse categorie di associati, avuto riguardo ai servizi loro resi, fermo restando in ogni caso che ad ogni associato sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto.

In caso di prolungata morosità il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato dell'Associazione. Le quote versate non sono in ogni caso rimborsabili o ripetibili. Non sono ammessi associati temporanei.

L'associato ha diritto e facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con effetto del momento della ricezione della comunicazione scritta di recesso da parte della Sezione territoriale o della Sede nazionale presso la quale ha formalizzato la propria adesione.

L'iscrizione dà diritto a partecipare alla vita democratica dell'Associazione e ad essere informati sull'attività e le iniziative dell'Associazione. Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto, secondo le modalità di seguito stabilite, all'elettorato attivo e passivo ed è portatore di un solo voto.

Le sanzioni per comportamenti contrari alle regole dell'Associazione vengono deliberate dal Comitato Direttivo.

L'associato può essere escluso quando:

- non osserva le disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti, o le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi dell'Associazione;
- eserciti, anche per interposta persona o entrando a far parte di altra organizzazioni, attività in contrasto o in concorrenza con quell'Associazione, salvo specifica e motivata autorizzazione deliberata dal Comitato Direttivo.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) in caso di nomina, i Revisori.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione e ne fanno parte tutti gli associati sul territorio ove opera l'Associazione. Ogni associato, di qualsiasi eventuale tipo, ha diritto ad un voto in assemblea.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Comitato Direttivo con il rispetto delle seguenti modalità: l'avviso di convocazione con indicazione dell'ordine del giorno e della data e ora di prima e seconda convocazione viene comunicato agli associati, entro i quindici (15 gg.) giorni antecedenti la data di prima convocazione, attraverso pubblicazione sul sito regionale o nazionale dell'Associazione.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti degli associati presenti.

Lo statuto può essere modificato in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea ed in seconda convocazione con il voto dei tre quinti dei presenti.

L'Assemblea:

- elegge ogni cinque anni i membri del Comitato Direttivo;
- elegge ogni cinque anni il Presidente;
- può eleggere ogni cinque anni il Revisore o i membri del collegio di Revisori;
- elegge i delegati al Congresso Nazionale;
- fissa gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Associazione;
- approva, preferibilmente entro il mese di aprile ed in ogni caso entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ovvero i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera su ogni materia sottoposta alla sua approvazione dal Presidente o dal Comitato Direttivo.

Art. 8 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che ne fa parte di diritto, e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di due e massimo di cinque. Possono essere eletti membri del Comitato Direttivo tutti gli associati dell'Associazione da almeno due anni.

Il Comitato Direttivo si riunisce in seduta ordinaria ogni sei mesi ed è convocato dal Presidente con avviso inviato almeno otto giorni prima della seduta ai membri del Comitato con fax o con e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Con le medesime modalità il Comitato può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti o dell'organo di revisione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimenti, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, dal membro più anziano del Comitato.

Il Comitato è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve diverse maggioranze richieste dal presente Statuto per particolari delibere; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Dalla seduta viene redatto il verbale, da trasmettersi a tutti i componenti entro i trenta giorni successivi alla riunione, con le medesime forme richieste per la convocazione del Comitato.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per via telematica.

Il membro del Comitato che, senza giusta causa o giustificato motivo, non presenzi a tre sedute consecutive è automaticamente escluso dall'organo e decade perciò di diritto dalla carica.

Il Comitato è l'organo direttivo, amministrativo e gestionale dell'Associazione. Per il suo miglior funzionamento, sino a due dei suoi membri possono essere nominati, con delibera del Comitato su proposta del Presidente, Vicepresidenti. Con le medesime modalità può altresì procedersi alla nomina di un Segretario regionale. Entrambe queste cariche possono essere attribuite anche ad un medesimo membro del Comitato.

In caso di nomina, il Segretario regionale cura la verbalizzazione delle sedute del Comitato e coadiuva il Presidente e il Comitato nelle attività di natura amministrativa, organizzativa e contabile dell'Associazione; il Vicepresidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di temporanei impedimenti, assenza o dimissioni. Sia il Vicepresidente che il Segretario regionale possono essere incaricati dal Presidente, per iscritto e per singoli affari, a sostituirlo e rappresentarlo nei rapporti con i terzi. Essi, al pari degli altri membri del Comitato, possono essere incaricati dal Presidente o dal Comitato, a seconda della competenza, quali responsabili di settore, di sezioni tematiche, di comitati ed assumere deleghe funzionali e di rappresentanza negli organismi pubblici e privati.

Il Comitato Direttivo:

Il Comitato è l'organo direttivo, amministrativo e gestionale dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo predispose il rendiconto consuntivo annuale o il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporsi alla approvazione dell'Assemblea; delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate; autorizza il Presidente ad accettare lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi; può deliberare su ogni altro atto di indirizzo dell'associazione sottopostogli dal Presidente o all'ordine del giorno.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. Ha la rappresentanza politica, legale e processuale dell'Associazione. Presiede e dirige, indirizzandone l'attività, l'Assemblea e il Comitato Direttivo.

Il Presidente:

- 1) convoca gli organi dell'Associazione e ne assicura il regolare funzionamento;
- 2) adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) ha mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nei confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie con facoltà di subdelega per iscritto senza atto notarile;
- 4) può aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali;
- 5) può chiedere fidi e fidejussioni per la realizzazione delle attività statutarie;
- 6) pone in esecuzione le decisioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea;
- 7) può delegare con atto scritto parte delle sue funzioni per i singoli affari;
- 8) in casi di particolare necessità ed urgenza, può adottare iniziative su materie di competenza del Comitato Direttivo, a condizione di convocarlo appena possibile per la ratifica del provvedimento adottato.

Art. 10 - Revisori

L'organo di revisione, in caso di nomina da parte dell'Assemblea, è formato da un Revisore unico con un membro supplente o da un collegio di tre Revisori, a seconda della deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Ad esso è demandata la verifica della contabilità e della rendicontazione di soggetti pubblici e privati; all'uopo presenta all'Assemblea dei soci una propria relazione sul rendiconto economico finanziario ovvero sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione.

I Revisori possono essere iscritti all'Albo dei Revisori, possono non essere associati e potranno essere retribuiti su delibera del Comitato Direttivo.

La carica di Revisore è compatibile con quella di membro del Comitato Direttivo.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 – Sedi e sportelli dell'Associazione

Il Comitato Direttivo può autorizzare singoli associati all'apertura di sedi o sportelli decentrati dell'Associazione. Il soggetto autorizzato assume la piena ed esclusiva responsabilità della sede o sportello e la conserva sino ad eventuale revoca scritta dell'autorizzazione da parte del Comitato Direttivo. Il soggetto responsabile della sede operativa o dello sportello deve relazionare ed inviare gli originali dei documenti afferenti le varie pratiche alla sede legale dell'Associazione entro 30 giorni dall'apertura delle pratiche stesse e successivamente deve comunicare la chiusura delle pratiche entro sette giorni.

Le sedi provinciali e comunali debbono coordinare la loro attività con la sede regionali.

Art. 12 - Patrimonio

Per il raggiungimento degli scopi statuari e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l'Associazione si avvale:

- a) delle quote associative individuali o in convenzione o in qualsiasi altra forma;
- b) dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- c) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- d) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- e) di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.

In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statuari.

Il patrimonio è costituito dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme di legge. I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti all'Associazione non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza dell'Associazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 - Scioglimento

Il Comitato Direttivo, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione o per altra fondata ragione, può proporre lo scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in prima convocazione con la maggioranza di 3/4 degli associati regionali; in seconda convocazione con la maggioranza di 3/4 degli associati presenti.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Collegamenti Internazionali

L'associazione può collabora con enti ed organismi stranieri ovvero internazionali per il raggiungimento dell'oggetto.

Art. 15 - Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.